

N. 2360-3991-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2360, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELINO, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, MARIAROSARIA
ROSSI, SAMMARCO, TAGLIALATELA, ANGELI, CARLUCCI,
GIRLANDA, PORCU**

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Presentata il 2 aprile 2009

n. 3991, d'iniziativa del deputato BOBBA

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 30 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2360 e 3991. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di
verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461

Presentata il 23 dicembre 2010

(Relatore: **Vincenzo Antonio FONTANA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2360 Pelino, recante « Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed o), della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, per quanto concerne l'inserimento di un membro designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio all'interno delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, appare opportuno configurare l'intervento come novella alle disposizioni vigenti che attualmente ne definiscono la composizione e, in particolare, dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare,

considerato che la composizione dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, vi è l'esigenza di riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno configurare l'intervento normativo ivi previsto come novella alle disposizioni vigenti che attualmente definiscono la composizione delle Commissioni me-

dico-ospedaliero per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, modificando, in particolare, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare;

b) all'articolo 1, comma 2, considerato che la composizione dell'organismo ivi richiamato è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, appare opportuno riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2360, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio;

rilevata l'esigenza di prevedere esplicitamente che dall'ampliamento del numero dei componenti degli organi di cui all'articolo 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le Commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 198 del medesimo codice è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per il servizio;

*all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è integrato, aggiungere
le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e del Comitato di verifica per le cause di servizio.

ART. 1.

1. La Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 198 del medesimo codice è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, è integrato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0060150